



Comune di Rimini

Dipartimento Risorse

P.zza Cavour, 27 - 47921 Rimini
tel. 0541-704948 fax 0541-704963
www.comune.rimini.it
alfonso.neri@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Alla Giunta comunale
Al Collegio dei Revisori
Sede

Oggetto: Piano occupazionale per l'anno 2025 e Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2025 – 2027.

Premessa

Come è noto, mediante le deliberazioni in data 30 gennaio 2025, n. 19, in data 20 marzo 2025, n. 82, in data 8 aprile 2025, n. 112, in data 3 giugno 2025, n. 175 e in data 10 luglio 2025, n. 231, la Giunta comunale ha approvato e successivamente modificato il Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2025 – 2027 contenuto, tra gli altri, nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 – 2027.

Ciò premesso, mediante la presente relazione si propone alla Giunta una ulteriore modifica del suddetto Piano che concerne la copertura di alcune posizioni, ascritte all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con profilo professionale di funzionario insegnante scuola di infanzia e funzionario educatore nido di infanzia, mediante le procedure di progressione tra le Aree di cui agli articoli 13 e 16 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali siglato in data 16 novembre 2022.

A tal fine si precisa che ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, con nota in data 6 dicembre 2024, prot. 432141, è stata avviata la ricognizione delle eccedenze di personale per l'anno 2025, all'esito della quale non sono state rilevate eccedenze di personale presso il Comune di Rimini mentre, al contrario, i dirigenti interpellati hanno formulato diverse richieste di coperture di posti vacanti, alcune delle quali saranno oggetto della presente proposta.

Infine, si evidenzia che le proposte contenute nella presente relazione sono state formulate in coerenza con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria annuale e pluriennale, ovvero il Bilancio di previsione 2025 – 2027 e il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027, approvati rispettivamente mediante le deliberazioni del Consiglio comunale in data 19 dicembre 2024, n. 93 e n. 94, e il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027 approvato mediante la deliberazione di Giunta comunale in data 9 gennaio 2025, n. 1.

1) I vincoli alla programmazione del fabbisogno di personale

Come è noto, il Legislatore ha introdotto una serie di vincoli e limiti all'assunzione di personale, finalizzati a contenere la crescita della spesa pubblica, con particolare riferimento a quella per il pubblico impiego, e ad allineare la dinamica della spesa prodotta in ambito locale agli obiettivi generali di finanza pubblica.

Tale sistema vincolistico, a seguito di alcune modifiche di cui si dirà nel corso della presente relazione, risulta fortemente semplificato rispetto al passato essendo basato sostanzialmente su due vincoli, il cui rispetto consente agli Enti Locali di poter assumere personale, mentre il mancato rispetto produce la sanzione del divieto alle assunzioni.

Il primo vincolo attiene alla riduzione della spesa di personale. Infatti, l'art. 1, comma 557 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità, con azioni



Comune di Rimini	Dipartimento Risorse
-------------------------	----------------------

P.zza Cavour, 27 - 47921 Rimini tel. 0541-704948 fax 0541-704963 www.comune.rimini.it alfonso.neri@comune.rimini.it c.f.-p.iva 00304260409
--

da modulare nell'ambito della propria autonomia rivolte, in termini di principio, alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico – amministrative ed al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, assicurano la riduzione della spesa di personale. La norma è stata successivamente completata dal comma 557 quater, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale stabilisce che a decorrere dal 2014 gli enti assicurano “il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Il secondo vincolo attiene alla determinazione della capacità assunzionale, che rappresenta il budget assunzionale utilizzabile dalle Amministrazioni, in ciascuna annualità, ai fini della programmazione del fabbisogno di personale.

La suddetta capacità assunzionale è sempre stata determinata in base alla logica del c.d. turnover inteso come rapporto tra il costo delle nuove assunzioni rispetto al costo del personale cessato nell'anno precedente.

Più recentemente il Legislatore è intervenuto modificando radicalmente tale metodologia attraverso le disposizioni contenute nell'art. 33, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58, successivamente modificato dall' art. 1, comma 853, lett. a), b) e c), L. 27 dicembre 2019, n. 160, che stabiliscono che detta capacità è ora rappresentata da un tetto massimo di spesa giudicato finanziariamente sostenibile in base alla struttura del Bilancio dell'Ente.

La norma citata, infatti, stabilisce che i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Tale norma è stata completata con l'adozione del D.M. 17 marzo 2020 mediante il quale sono stati determinati i sopra detti valori soglia differenziati per fasce demografiche, sono state definite le modalità applicative della norma e ne è stata stabilita altresì la decorrenza dal 20 aprile 2020.

A tal proposito occorre inoltre ricordare che, ai fini della determinazione del rapporto tra la spesa di personale e la media delle entrate correnti relative all'ultimo triennio, l'art. 57, comma 3 septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, stabilisce che a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate da risorse esterne all'Amministrazione ed espressamente previste da apposita normativa “non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento”. Mentre, in caso di finanziamento parziale, la medesima norma stabilisce che “ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”.

Ciò detto, per gli enti che rispettano le sopra citate disposizioni rimane operante la possibilità di utilizzare gli ulteriori spazi assunzionali determinati dai residui di capacità assunzionale (determinata col previgente metodo), non ancora utilizzati, relativi all'ultimo quinquennio (art. 3, comma 5 sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90).

Gli Enti Locali che non rispettano le sopra dette soglie di virtuosità continuano a calcolare la capacità assunzionale con il metodo basato sul c.d. turnover (rapporto tra il costo delle assunzioni ed il corrispondente costo delle cessazioni già verificatesi) nella misura fissata dall'art.



Comune di Rimini	Dipartimento Risorse
-------------------------	----------------------

P.zza Cavour, 27 - 47921 Rimini tel. 0541-704948 fax 0541-704963 www.comune.rimini.it alfonso.neri@comune.rimini.it c.f.-p.iva 00304260409
--

3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito L. 11 agosto 2014, n. 114 (100% del costo delle cessazioni di personale), ovvero rimodulandola, in base alle indicazioni contenute nel sopra citato D.M. 17 marzo 2020 che impongono un piano di graduale e progressiva riduzione della spesa di personale in rapporto alle entrate correnti degli enti non virtuosi.

Ferme restando le disposizioni sopra descritte che stabiliscono il tetto massimo di spesa di personale che gli Enti possono sostenere, per quanto concerne le assunzioni di personale effettuate tramite le c.d. forme flessibili, l'art. 9 comma 28 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 come da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1 quater del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, stabilisce che gli Enti locali in regola con le prescrizioni di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nei limiti di spesa sostenuta nell'anno 2009 per le stesse finalità.

Rimane altresì operante la salvaguardia introdotta sul tema dal Legislatore mediante l'art. 22, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, in base al quale, i comuni possono procedere ad assunzioni a tempo determinato, in deroga ai vincoli sopra descritti, "a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione".

Ciò detto, qui di seguito si elencano gli ulteriori obblighi il cui mancato rispetto provoca, per le Amministrazioni, la sanzione del divieto di procedere a nuove assunzioni:

- approvazione della Programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165);
- ricognizione annuale delle eccedenze di personale (art. 33, comma 2, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165);
- rideterminazione della dotazione organica (art. 6, comma 3, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165);
- adozione del Piano delle azioni positive (art. 48 del D.Lgs 11 aprile 2008, n. 198);
- approvazione del Piano della Performance (art. 10, D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150);
- certificazione, entro 30 giorni dall'istanza del creditore, attestante la certezza, liquidità ed esigibilità del credito medesimo (art. 9, comma 3 bis, DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito con L. 28 gennaio 2009, n. 2);
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art. 9, comma 1 quinquies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113 convertito con L. 7 agosto 2016, n. 160);
- adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (art. 6, comma 7, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito con L. 6 agosto 2021, n. 113).

2) Fabbisogno di personale dipendente.

Come anticipato in premessa, mediante la presente relazione si propongono alla Giunta alcune modifiche al Piano Triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2025 – 2027 che concernono la copertura di alcune posizioni, ascritte all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con profilo professionale di funzionario insegnante scuola di infanzia e funzionario educatore nido di infanzia, mediante le procedure di progressione tra le Aree di cui agli articoli 13 e 16 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali siglato in data 16 novembre 2022



Comune di Rimini | Dipartimento Risorse

P.zza Cavour, 27 - 47921 Rimini
tel. 0541-704948 fax 0541-704963
www.comune.rimini.it
alfonso.neri@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Come è noto, il Legislatore mediante l'art. 3, comma 1, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, novellando il comma 1-bis dell'articolo 52 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha reintrodotto la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di coprire posti vacanti mediante la progressione tra le aree di inquadramento dei propri dipendenti.

La medesima norma limita però la possibilità di utilizzo di tali procedure per la copertura di una quota non superiore al 50% delle posizioni disponibili. Ne consegue che la restante quota dei posti disponibili debba essere coperta tramite concorso pubblico.

Dette progressioni sono state declinate in due distinte procedure dagli articoli 13 e 16 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali siglato in data 16 novembre 2022.

Si rimanda alle norme contrattuali citate per una disanima approfondita sulle differenze tra le due procedure.

In questa sede preme sottolineare che mediante le deliberazioni di Giunta comunale in data 9 luglio 2024, n. 251, in data 11 febbraio 2025, n. 30 e in data 15 luglio 2025, n. 232, è stato approvato e successivamente modificato il Regolamento per la disciplina delle progressioni tra le Aree di cui all'art. 16, comma 6 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022.

Si precisa altresì che l'art. 13, comma 8 del CCNL 16 novembre 2022, ha previsto che le c.d. progressioni tra le aree di cui al comma 6 possono essere finanziate anche dalle risorse determinate ai sensi all'art. 1, comma 612 della Legge di Bilancio 2022 in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018.

Dette risorse sono aggiuntive e ulteriori rispetto al limite generale fissato dal sopra citato art. 52, comma 1 bis, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, le posizioni che è possibile coprire mediante progressione tra le Aree sono pari al 50% delle posizioni disponibili alle quali si aggiungono le posizioni da coprire mediante le sole procedure di cui all'art. 13, comma 6, CCNL 16 novembre 2022 finanziate con le risorse di cui al comma 8 della medesima norma contrattuale.

Ciò premesso, nel seguito del presente paragrafo si procede all'individuazione delle posizioni che si propone di coprire mediante progressione tra le Aree:

- a. **8 posizioni** ascritte all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con profilo professionale di **funzionario insegnante scuola di infanzia**, con decorrenza dal 1° settembre 2025.

Le posizioni, presso la U.O. Coordinamento pedagogico dei servizi comunali, verranno impiegate nel presidio dell'attività educativa e scolastica presso le scuole materne comunali.

Pertanto, alle posizioni è richiesto il possesso di un elevato grado di conoscenza specialistica unitamente al possesso di specifiche competenze pedagogiche, didattiche e relazionali necessarie per la promozione dello sviluppo armonico dei bambini nella fascia di età 3 – 6 anni.

- b. **8 posizioni** ascritte all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con profilo professionale di **funzionario educatore nido di infanzia**, con decorrenza dal 1° settembre 2025.

Le posizioni, presso la U.O. Coordinamento pedagogico dei servizi comunali, verranno impiegate nel presidio dell'attività educativa e scolastica presso gli asili nido comunali.

Pertanto, alle posizioni è richiesto il possesso di un elevato grado di conoscenza specialistica unitamente al possesso di specifiche competenze di tipo pedagogico e relazionale finalizzate a promuovere e stimolare lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale dei bambini nella fascia di età 0 – 3 anni.



Comune di Rimini Dipartimento Risorse

P.zza Cavour, 27 - 47921 Rimini
tel. 0541-704948 fax 0541-704963
www.comune.rimini.it
alfonso.neri@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

3) Limiti, risorse finanziarie e decorrenze.

Come già detto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, con il decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno in data 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", sono stati individuati i valori soglia del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, differenziati per fascia demografica, e sono state altresì indicate le modalità operative da utilizzare per la determinazione del rapporto e la verifica del rispetto del parametro in parola.

Per quanto attiene alle sopra dette fasce demografiche ed ai corrispondenti valori soglia, il Comune di Rimini rientra nella fascia demografica "comuni da 60.000 a 249.999 abitanti" di cui all'art. 3, punto g) del citato D.M. 17 marzo 2020 alla quale corrisponde un valore soglia del rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti pari al 27,6% (art. 4 D.M. 17 marzo 2020).

Inoltre, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze ed il Ministro dell'Interno, ha successivamente emanato la circolare in data 8 giugno 2020 avente ad oggetto "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, convertito con modificazione, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni" mediante la quale sono stati precisati alcuni aspetti metodologici sull'applicazione della normativa in parola.

Al fine dell'applicazione della normativa sopra citata occorre altresì ricordare che:

- l'art. 57, comma 3 septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, stabilisce che a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate da risorse esterne all'Amministrazione ed espressamente previste da apposita normativa "non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento". Mentre, in caso di finanziamento parziale, la medesima norma stabilisce che "ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"

- l'art. 3, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno in data 21 ottobre 2020 in materia di convenzioni per l'Ufficio di Segretario comunale e provinciale stabilisce che "ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati";

Ciò detto, occorre preliminarmente verificare se il Comune di Rimini rispetta il citato parametro.

Pertanto, in applicazione delle indicazioni contenute nell'art. 2 del D.M. 17 marzo 2020 è stato determinato il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come segue:

Macroaggregato	Rendiconto 2024: impegni	
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	48.870.782,82
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	-
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	-
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	-



Comune di Rimini

Dipartimento Risorse

P.zza Cavour, 27 - 47921 Rimini
tel. 0541-704948 fax 0541-704963
www.comune.rimini.it
alfonso.neri@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

1.03.02.12.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	-
Sub. Totale		48.870.782,82
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	120.200,00
A. Totale spesa di personale 2024		48.990.982,82

Titolo		Rendiconto 2022	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	144.607.978,04	149.071.708,08	150.583.059,17
2	Trasferimenti correnti	27.030.813,99	24.319.683,84	24.208.146,54
3	Entrate extratributarie	47.415.608,44	50.619.116,68	49.660.845,75
Totale		219.054.400,47	224.010.508,60	224.452.051,46
Media triennio 2022 - 2024				222.505.653,51
Fondo crediti dubbia esigibilità – Bilancio di previsione assestato 2024				16.397.964,59
B				206.107.688,92
A / B %				23,77%

La spesa di personale è stata determinata in base alle indicazioni contenute nella citata Circolare in data 8 giugno 2020 la quale individua i macroaggregati di spesa da includere nel calcolo.

Tuttavia, come peraltro si evince dal sopra riportato prospetto, a parere dello scrivente risulta opportuno includere nel suddetto calcolo anche il costo sostenuto dall'ente per il personale in comando che viene rilevato attraverso un macroaggregato di spesa non considerato nella suddetta Circolare.

Da quanto sopra descritto emerge che il Comune di Rimini rispetta il vincolo dettato dall'art. 33, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, pertanto, ai sensi dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, può procedere ad assunzioni anche incrementando la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, sino ad una spesa complessiva che, rapportata alle entrate correnti, non risulti superiore al valore soglia indicato nel medesimo Decreto (pari, per il Comune di Rimini al 27,6%).

Si ritiene utile ricordare che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la presente proposta di piano del fabbisogno di personale è stata formulata in coerenza con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria annuale e pluriennale, ovvero nello specifico il Bilancio di previsione 2025 – 2027 e il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027, approvati rispettivamente mediante deliberazione del Consiglio comunale in data 19 dicembre 2024, n. 93 e mediante deliberazione Giunta comunale in data 9 gennaio 2025, n. 1.

Pertanto, nel prospetto che segue viene dimostrato che le previsioni di spesa di personale appostate nel Bilancio di previsione 2025 – 2027, in rapporto alle previsioni di entrata, determinate in base alla medesima metodologia già utilizzata per il calcolo dell'indice sopra mostrato, determinano un valore rispettoso delle prescrizioni contenute nel citato art. 4, D.M. 17 marzo 2020.

Bilancio di Previsione 2025 – '27	2025	2026	2027
-----------------------------------	------	------	------



Comune di Rimini Dipartimento Risorse

P.zza Cavour, 27 - 47921 Rimini
tel. 0541-704948 fax 0541-704963
www.comune.rimini.it
alfonso.neri@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

A: Spesa di personale	51.588.041,23	50.839.521,73	50.898.621,10
B: Media Entrate correnti ultimo triennio	225.206.299,60	223.587.874,98	220.910.517,01
C: FCDE ultima annualità considerata	16.250.801,40	16.186.452,42	16.186.461,42
A/(B-C)	24,69%	24,51%	24,86%
Valore soglia comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,60%	27,60%	27,60%

Occorre osservare che, pur rimanendo sempre entro i parametri fissati dal Legislatore, la spesa di personale ha mostrato una dinamica in decisa crescita. In particolare, ciò si è verificato con maggiore evidenza nel valore registrato dalla spesa di personale nel Rendiconto 2022.

Nel corso di tale anno, infatti, oltre che dagli effetti del rinnovo contrattuale, l'aumento della spesa è stato determinato anche dalla politica assunzionale intrapresa dall'Ente, finalizzata a garantire il corretto presidio delle funzioni di competenza di alcuni Settori che in precedenza si trovavano in condizioni di particolare sofferenza, nonché dal forte potenziamento degli organici degli Uffici impegnati nella realizzazione degli interventi finanziati da fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Si precisa inoltre che con decorrenza dal 1° gennaio 2025 non sono più operanti le limitazioni alla dinamica della spesa di personale di cui all'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020, che, come è noto, introduceva delle percentuali massime di aumento della spesa di personale differenziate per fascia demografica dell'Ente Locale.

Infine, per quanto attiene alle coperture finanziarie, si precisa che tutte le assunzioni proposte nella presente relazione trovano copertura finanziaria attraverso delle economie che si sono generate nel Bilancio di Previsione 2025 – 2027 in ragione di cessazioni di personale non previste.

4) Normative e vincoli

Al paragrafo 1) della presente relazione sono stati illustrati i vincoli normativi entro cui devono muoversi gli enti locali per poter procedere ad assunzioni di personale.

Ciò premesso si dichiara inoltre che:

- la spesa complessiva di personale risultante dai consuntivi 2011, 2012 e 2013, calcolata secondo i parametri di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/2006, risulta essere rispettivamente pari ad Euro 35.255.179,47, Euro 34.586.544,98, Euro 34.222.482,26;
- l'Ente ha rispettato nel 2024 l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, in quanto la spesa di personale allocata nel Rendiconto della Gestione 2024 (pari a Euro 31.258.351,54), calcolata secondo i parametri di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/2006, risulta essere inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011, 2012 e 2013 (pari a Euro 34.688.068,90);
- l'Ente rispetterà nel 2025 l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, in quanto la spesa complessiva di personale allocata nel Bilancio di previsione per l'anno 2025 (pari a Euro 33.968.072,54), calcolata secondo i parametri di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.

**Comune di Rimini** Dipartimento RisorseP.zza Cavour, 27 - 47921 Rimini
tel. 0541-704948 fax 0541-704963
www.comune.rimini.it
alfonso.neri@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

- 9/2006, risulta essere inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011, 2012 e 2013 (pari a Euro 34.688.068,90);
- d) come illustrato, l'Ente ha effettuato la ricognizione annuale delle eccedenze di personale, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 33, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, senza rinvenire situazioni né di eccedenza, né di soprannumerarietà nell'ambito dei contingenti delle categorie;
- e) mediante la deliberazione della Giunta comunale in data 30 gennaio 2025, n. 19, è stato approvato il P.I.A.O. 2025 - 2027 e contestualmente anche il piano triennale delle azioni positive di cui all'art. 48, comma 1 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
- f) mediante deliberazione della Giunta comunale in data 1° luglio 2025, n. 215, l'Ente ha proceduto alla rideterminazione della dotazione organica nel rispetto del vincolo di cui all'art. 6, comma 6, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- g) mediante la deliberazione della Giunta comunale in data 30 gennaio 2025, n. 19, è stato approvato il P.I.A.O. 2025 - 2027 e contestualmente anche il Piano della Performance 2025 - 2027 ai sensi dell'art. 169 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- h) l'Ente rispetta il vincolo di cui all'art. 9, comma 3bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185;
- i) per quanto concerne le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 1 quinquies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con L. 7 agosto 2016, n. 160, mediante le deliberazioni del Consiglio Comunale comunale in data 19 dicembre 2024, n. 93 e in data 24 aprile 2024, n. 28, è stato approvato, rispettivamente, il Bilancio di Previsione 2025 - 2027 e il Rendiconto della Gestione 2024 e sono state rese altresì le relative comunicazioni alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro i termini previsti;
- j) mediante la presente proposta di deliberazione verrà modificato il P.I.A.O. 2025 - 2027 e contestualmente anche il Piano occupazionale per l'anno 2025 e il Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2025 - 2027 pertanto risultano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 6, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- k) l'Ente rispetta i vincoli di cui all'art. 9 comma 28 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 come da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1 quater del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, in tema di assunzioni di personale con forme c.d. flessibili;
- i) mediante la deliberazione della Giunta comunale in data 30 gennaio 2025, n. 19, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ai sensi dell'art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

Da quanto precede consegue che il Comune di Rimini rispetta tutti i requisiti per poter procedere alle assunzioni di personale.

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso, si chiede al Collegio dei Revisori dei conti di esprimere il parere attestante il rispetto del principio della riduzione della spesa sancito dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 nonché di asseverare il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 33, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Distinti saluti.

Il Capo Dipartimento Risorse
Dott. Alessandro Bellini
(documento firmato digitalmente)